FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA

ASSICURATIVA N.

Oggetto: Fidejussione a prima richiesta a favore di Finpiemonte S.p.a, a garanzia della quota di contributo a fondo perduto a titolo di anticipazione (pari all'50% dell'importo totale riconosciuto), per l'importo di euro L.R 14 MAGGIO 2015, N. 9 ART. 17 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE CHE CONCORRONO ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE NONCHE' DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE – LINEA A e C

PREMESSO:

- che la Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale ha approvato con Determinazione n. 839 del 26/10/2015 in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 23 2156 del 28/09/2015 Linee A e C, il Bando per la concessione di contributi a favore delle agenzie formative che concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- che (Contraente), Codice Fiscale , Partita IVA , ha presentato in data alla Finpiemonte S.p.A. domanda di contributo previsto dalla L.r. 14 maggio 2015, n. 9, Art. 17 Contributi a favore delle agenzie formative che concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- che Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), acquisito il parere del Comitato Tecnico, con comunicazione del ha concesso alla contraente per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo complessivo di € ;
- che ai sensi della sezione 3.3 del Bando, è prevista la possibilità di erogare un acconto di importo pari all'50% dell'ammontare del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa emessa da banche, primarie compagnie di assicurazione, società finanziarie riconosciute ai sensi dell'art. 107 del TUB, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di pari importo, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso legale vigente alla data di erogazione dell'anticipazione ed emessa per un periodo pari alla durata delle attività. La garanzia dovrà inoltre contenere una clausola di rinnovo oltre la data indicata fino al verificarsi si quanto successivamente indicato. La garanzia è valida fino allo svincolo da parte di Finpiemonte ovvero fino all'approvazione della

documentazione di rendicontazione finale che dovrà essere presentata a Finpiemonte, nella citata qualità di gestore del contributo;

vista la circolare ISVAP n. 110 del 27/02/1989.

TUTTO CIO' PREMESSO:

 La sottoscritta Compagnia Assicurativa (1), in seguito denominata, per brevità "Garante" con Sede Legale e Direzione Generale in via rappresentata in questo atto da il in qualità di nato a , con la presente si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore di Finpiemonte, fino alla concorrenza onnicomprensiva di € (euro , pari al 50% del contributo concesso, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso al tasso legale vigente alla data di erogazione dell'anticipazione e per un periodo pari alla durata massima della fidejussione indicata in 36 mesi.

La fidejussione garantisce, fino al predetto importo omnicomprensivo di € (euro), il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Contraente con l'accettazione del contributo concesso da Finpiemonte ed in particolare viene prestata:

- a) a garanzia della completa realizzazione del progetto denominato " "e del regolare adempimento degli obblighi assunti dal Contraente con l'accettazione del contributo erogatogli da Finpiemonte, ai sensi del Bando Regionale di cui in premessa;
- b) a garanzia della restituzione, nel caso in cui la spesa finale sostenuta sia inferiore a quella prevista e ammessa a contributo, della differenza tra il contributo approvato in fase di rendicontazione e quello già corrisposto, opportunamente rivalutato nonché della restituzione integrale o parziale del contributo come conseguenza della violazione degli obblighi assunti dal Contraente debitore.
- Indicare, unitamente al nominativo della Società, gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - Il Garante presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presente fidejussione a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente. La fidejussione manterrà

efficacia, in deroga all'art. 1955 cod. civ, anche nel caso in cui, per fatto di Finpiemonte, non potesse aver luogo la surrogazione del fidejussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima.

- Art. 2 Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.
- Art. 3 Il fidejussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Contraente e, in particolare, informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Finpiemonte. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, Finpiemonte è comunque tenuta, a richiesta del fidejussore, a comunicare entro i limiti di importo stesso garantito, l'entità delle esposizioni complessive del Contraente, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del fidejussore del consenso scritto del Contraente principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
- Art. 4 I diritti derivanti a Finpiemonte dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente, senza che essa sia tenuta ad escutere il Contraente o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che qui si intende derogato.
- Art. 5 Il Garante sarà tenuto, a semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. di Finpiemonte, a versare l'importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fidejussione di € entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della stessa richiesta. A Finpiemonte non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del Garante, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ.
- Art. 6 La fidejussione è emessa ai soli fini del calcolo del premio per un periodo pari alla durata delle attività per le quali è stato concesso il contributo e dunque fino al (data di ultimazione delle attività). La fidejussione si intende automaticamente e tacitamente prorogata per periodi di sei mesi in sei mesi, fino alla comunicazione di svincolo da parte di Finpiemonte di cui al successivo articolo 7, e comunque non oltre il termine massimo di 36 mesi dall'emissione.
- Art. 7 La presente fidejussione avrà validità fino al ricevimento da parte del Garante della comunicazione di svincolo consistente in una espressa dichiarazione liberatoria scritta da parte di Finpiemonte, attestante l'intervenuta approvazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto.

Art. 8 - Il mancato pagamento dei premi da parte del Contraente non potrà essere opposto a Finpiemonte.

Art. 9 – Nel caso in cui la fidejussione non sia escussa decorsi i 36 mesi dalla data di emissione, si intenderà definitivamente scaduta e priva di effetto. Tuttavia, laddove le obbligazioni garantite non siano state a quel momento integralmente estinte e la presente fidejussione non sia stata sostituita da una nuova fidejussione bancaria o assicurativa di identico contenuto, di durata di almeno un anno e rilasciata da soggetto di gradimento di Finpiemonte entro 45 giorni prima della data di scadenza qui prevista, Finpiemonte avrà facoltà di escutere la presente fidejussione sino al suo totale importo e le somme acquistate saranno oggetto di deposito cauzionale infruttifero sino alla totale estinzione delle obbligazioni garantite.

Art. 10 - In caso di anticipato svincolo della fidejussione, rispetto alla scadenza originaria o come prorogata ai sensi del precedente art. 6, il Garante è tenuto a rimborsare al Contraente l'eventuale costo della fidejussione per il periodo di mancata copertura.

Art. 11 – Il Garante assume a proprio carico ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

Art. 12 - La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il Garante Il Contraente

NB: Sottoscrivere con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma

Il Garante approva specificamente le seguenti clausole: art. 1 (rinuncia ad eccepire le eccezioni di cui agli art. 1955 c.c.); art. 4 (deroga art. 1957 c.c.); art. 5 (pagamento a semplice richiesta scritta e senza eccezioni con deroga al art. 1945 c.c.); art. 8 (mancato pagamento dei premi); art. 9 (escussione della fidejussione in caso di suo mancato rinnovo); art. 12 (foro esclusivo)

II Garante